



AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica

Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco – 80143 Napoli

BIR

04.01.03

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
AOO_AGCOM

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0074705, 26/11/2008



agcom 000022161200

alla cortese attenzione di:

Ing. Vincenzo Lobianco – Direttore

Ing. Mauro Martino – Responsabile del procedimento

Ing. Mario Tagiullo

Raccomandata a mano

consegnata all'audizione del 26 novembre 2008

* * *

“Consultazione pubblica sull'utilizzo della banda di frequenze a 2.6 GHz”

* * *

Comunicazione di risposta

di **Mandarin Wimax Sicilia S.p.A.** (in prosieguo, “Mandarin”), con sede legale a Catania (95110), Via Giacomo Leopardi n. 63, in persona degli Amministratori Delegati e legali rappresentanti Dott. Vincenzo De Caro e Sergio Filiberto, alla “*Consultazione pubblica sull'utilizzo della banda di frequenze a 2.6 GHz*” indetta dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (in prosieguo, l' “AGCOM” o l' “Autorità”) con delibera n. 559/08/CONS adottata il 24 settembre 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 17 ottobre 2008.

Aut

* * *

Mandarin Wimax Sicilia S.p.A.

Sede Legale: Catania – Via Giacomo Leopardi n.63 – c.a.p. 95100

Sede Operativa: Acireale (CT) – Via Anzalone 12 – c.a.p. 95024 – tel. +39 095 5187882 fax: +39 095 7513442

Sede Amministrativa: Messina – Via Acireale Z.I.R. s.n. – c.a.p. 98124 – tel. +39 090 2282700 fax +39 090 2282790

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04579020878 – REA 305259 – Capitale Sociale € 1.500.000 di cui € 1.200.000 versato

Premessa

Mandarin è un operatore licenziatario di diritti d'uso di frequenze per sistemi BWA nella banda 3.5 GHz (delibera AGCOM n. 209/07/CONS) per la Regione Sicilia, diritti di cui è stata aggiudicataria all'esito della gara indetta del Ministero delle Comunicazioni con bando pubblicato in G.U.R.I. – 5a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 122 del 19 ottobre 2007.

Mandarin nasce dall'iniziativa di un *pool* di imprese accomunate dall'obiettivo di emancipare il territorio siciliano dal *digital dividend*.

La compagine societaria di Mandarin è costituita da:

- Gruppo Franza, gruppo imprenditoriale operante nei settori del turismo e del trasporto marittimo e immobiliare;
- Medianet Comunicazioni S.r.l, il principale WISP siciliano, il quale opera attraverso una rete proprietaria di telecomunicazioni via radio;
- Korec S.r.l., *systems integrator* nel settore delle telecomunicazioni;
- Temix S.p.A., produttore operante nei settori satellitare e dell'*Automated Meter Reading*.

Mandarin mira a realizzare una rete di trasporto dati/voce via radio ad alta velocità con copertura del territorio della Regione Sicilia. La rete attuale, in tecnologia pre-Wimax, raggiunge un'estensione di circa 15.000 kmq. Mandarin è presente in tutte le nove province siciliane ed ha già avviato la fornitura dei propri servizi al pubblico.

In considerazione dell'attività da essa svolta e del recente conseguimento delle concessioni sui diritti d'uso di risorse frequenziali nella banda a 3.5 GHz, Mandarin ha interesse a sottoporre all'Autorità le proprie osservazioni in merito ad alcuni dei contenuti dell'allegato B alla delibera con cui è stata indetta la consultazione in oggetto.

* * *

SEZIONE 1

STANDARD, TECNOLOGIE E MERCATI

1.1) Quali sono gli *standard* e le tecnologie che il rispondente prevede possano essere introdotti per l'utilizzo nella banda 2.6 GHz? Che tipo di architetture di rete si prevedono? Che modalità di gestione dello spettro adopereranno?

1.2) Quando saranno disponibili i terminali e gli apparati di rete? Che costi sono ipotizzabili?

1.3) Quali servizi potrebbero essere offerti nella banda di frequenze in argomento?

1.1) Gli *standard* che saranno adottati per la fornitura di servizi al pubblico mediante frequenze nella banda a 2.6 GHz dipenderanno essenzialmente dalla tecnologia impiegata dall'operatore licenziatario in vista degli impieghi commerciali di volta in volta prescelti.

Le applicazioni basate su tecnologia UMTS impiegheranno il modello FDD di uso dello spettro, quelle basate su tecnologia WIMAX impiegheranno il modello TDD. Le modalità di utilizzazione dello spettro saranno una conseguenza della scelta tecnologica effettuata.

1.2) I primi apparati di rete e terminali saranno disponibili in tempi relativamente brevi.

È però immaginabile che le prime generazioni di apparati di rete e di *device* non garantiranno prestazioni all'altezza delle aspettative dell'utenza, specie per servizi in mobilità, in considerazione del fatto che il parametro di valutazione della qualità del servizio sarà costituito dalla qualità percepita dei servizi forniti attraverso la rete telefonica radiomobile in tecnologia UMTS, anche nelle declinazioni prossime future (HSDPA prima, LTE dopo).

Sotto questo aspetto è ipotizzabile che la tecnologia non sarà matura per applicazioni commerciali prima dei prossimi tre/quattro anni.

1.3) È prevedibile che nella banda di frequenze in argomento saranno offerti servizi di accesso dati e di telecomunicazione su protocollo IP, anche per applicazioni in mobilità.

SEZIONE 2

GESTIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZE E CANALIZZAZIONE DELLA BANDA

2.1) Il rispondente indichi se condivide l'approccio suggerito di utilizzare la canalizzazione e le regole di coesistenza previste dalla CEPT e dalla Decisione della Commissione, ivi inclusa l'imposizione dell'utilizzo del blocco ristretto TDD nella parte bassa di ciascuna assegnazione contigua TDD. In particolare ritiene che occorra lasciare variabile, in base alla domanda, il numero complessivo di blocchi TDD (opzione A), oppure ritiene che occorra attenersi strettamente alla canalizzazione CEPT (opzione B)? In caso non ritenga appropriate entrambe le opzioni il rispondente fornisca le ragioni per procedere diversamente.

2.2) Sono sufficienti, a parere del rispondente, le norme contenute nella Decisione della Commissione riprese dal Report 19 CEPT, per prevenire le interferenze nocive nei vari casi possibili? Che tipo di ulteriore coordinamento dovrebbe essere necessario fra operatori (sia a livello *intra-service* che *inter-service*), sia tra bande adiacenti che fra aree adiacenti? Che tipo di ulteriore coordinamento dovrebbe essere necessario a livello internazionale? Esistono altri studi in corso di definizione a riguardo?

2.1-2) Mandarin non ha osservazioni sulle domande di cui alla sezione 2 del documento per la consultazione.

* * *

SEZIONE 3

MODALITÀ DI RILASCIO DEI DIRITTI D'USO

3.1) Si è d'accordo nel prevedere, per le procedure di assegnazione, un minimo ed un massimo per ciascun soggetto di banda assegnabile in multipli di 5 MHz, con un minimo di 10 ed un massimo di 50 MHz?

3.2) Fatto salvo il *cap* di cui sopra, quanti blocchi (numero dei diritti d'uso) dovrebbero essere idealmente aggiudicati per area di servizio al fine di offrire servizi commercialmente remunerativi ed allo stesso tempo prevedere una effettiva concorrenza, sia nel caso TDD che FDD?

3.3) Si è d'accordo con la procedura selettiva generale proposta dall'Autorità (asta a due fasi, con *clock auction* nella prima fase per lotti generici seguita da graduatoria mediante offerta libera in busta chiusa per l'attribuzione nella seconda fase)? Il rispondente può proporre delle alternative, specificando esattamente quali sarebbero i vantaggi dell'alternativa?

3.4) Si è d'accordo con una pianificazione dei diritti d'uso su base geografica nazionale?

3.5) Si è d'accordo con i criteri di fissazione del valore minimo di partenza dell'asta per blocco accoppiato da 5 MHz proposto?

3.1) Mandarin è d'accordo nel prevedere, per le procedure di assegnazione, un minimo ed un massimo per ciascun soggetto di banda assegnabile in multipli di 5 MHz.

Ritiene tuttavia che, per non limitare le possibilità di sviluppo delle applicazioni in tecnologia Wimax o UMTS nella banda a 2.6 GHz, la banda minima assegnabile non possa essere inferiore a 20 MHz. La banda massima assegnabile dovrebbe essere riconsiderata di conseguenza.

3.2) Mandarin non ha osservazioni sulla domanda di cui alla sezione 3.2) del documento per la consultazione.

3.3) Mandarin non condivide le modalità di procedura selettiva proposte dall'Autorità (asta a due fasi, con *clock auction* nella prima fase per lotti generici seguita da graduatoria mediante offerta libera in busta chiusa per l'attribuzione nella seconda fase) per l'assegnazione delle frequenze nella banda a 2.6 GHz.

L'Autorità ha affermato la propria preferenza per la procedura di asta al rialzo in considerazione del fatto che essa coniuga *"semplicità di esecuzione, trasparenza nelle valutazioni ed assicura l'uso efficiente dello spettro, in particolare quando sia stata prevista la maggiore flessibilità possibile nell'utilizzo dello spettro stesso"* (punto 44 dell'Allegato B alla delibera AGCOM 559/08/CONS).

La procedura cosiddetta di *beauty contest*, invece, pur ritenuta dall'Autorità astrattamente applicabile a una gara come quella in esame, non è stata ritenuta preferibile (v. punto 44 dell'Allegato B alla delibera AGCOM 559/08/CONS) perché:

- potrebbe comportare maggiori oneri per l'Amministrazione;
- potrebbe introdurre una eccessiva discrezionalità valutativa, suscettibile di alimentare lunghi contenziosi;
- la complessità della gara in questione, dovuta alla numerosità dei lotti in gara e alle particolari complessità dei piani di coesistenza, potrebbe rallentarne lo svolgimento.

Sul piano teorico le osservazioni svolte dall'Autorità potrebbero apparire appropriate. In pratica, però, ad avviso di Mandarin vi sono buoni motivi per riconsiderare la valutazione svolta dall'Autorità, motivi che, come si dimostrerà subito appreso, inducono a preferire il modello del *beauty contest* rispetto a quello dell'asta al rialzo.

L'Autorità pare infatti prendere in considerazione soprattutto gli aspetti logistici e di ritorno finanziario della procedura. Ad avviso di Mandarin, tuttavia, le modalità di svolgimento di una gara come quella per il rilascio di frequenze nella banda 2.6 GHz dovrebbero essere stabilite tenendo conto anche del contesto economico-finanziario generale e di obiettivi strategici e di *policy* che riguardano il Sistema Paese.

Quanto al contesto, è fatto notorio che l'Italia è coinvolta in una crisi economica e finanziaria di portata planetaria, i cui effetti principali sono costituiti dall'arresto dei consumi e da ristrettezze sul mercato del credito.

Gli effetti immediati di questo fenomeno sulla nostra gara non sono trascurabili e sono costituiti, in sintesi, da una contrazione della domanda di servizi finali, che produrrà difficoltà nel ritorno degli investimenti, e da difficoltà nel reperimento dei capitali necessari per affrontare l'esborso connesso all'eventuale aggiudicazione.

A ciò si deve aggiungere che l'Autorità e il Ministero delle Comunicazioni hanno recentemente bandito la gara per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze per sistemi BWA nella banda 3.5 GHz (delibera AGCOM n. 209/07/CONS). Questa gara si è conclusa da pochi mesi ed ha prodotto ricavi elevati per l'Erario. La grande maggioranza degli undici aggiudicatari dei diritti d'uso sono state imprese non appartenenti ai grandi gruppi operanti nel settore delle telecomunicazioni, fisse o mobili.

A breve, inoltre, sarà bandita la gara per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze nella banda 2.1 GHz di cui alla delibera AGCOM n. 541/08/CONS. La partecipazione a questa gara sarà in parte riservata agli operatori già titolari di licenza per servizi telefonici radiomobili, in altra parte consentita anche ad altri soggetti, che concorreranno con i primi.

È facilmente immaginabile che questa gara assorbirà la quasi totalità delle risorse finanziarie reperibili sul mercato, *in primis* quelle degli operatori radiomobili, posto che questi ultimi hanno già manifestato la volontà di avvalersi dello spettro frequenziale a 2.1 GHz al fine di migliorare la qualità e la varietà dei propri servizi.

In un tale contesto economico e di mercato, nonché a breve distanza nel tempo dallo svolgimento di ben due gare per diritti d'uso di risorse frequenziali, non sembra del tutto condivisibile la scelta di bandire a breve una ulteriore gara per il rilascio di diritti d'uso di risorse frequenziali.

Le controindicazioni più macroscopiche di una tale scelta sono agevolmente evidenziabili.

Posto il recente svolgimento di ben due gare al rialzo, è presumibile che la partecipazione alla gara per le frequenze in banda 2.6 GHz sarà modesta e non consentirà di valorizzare i diritti d'uso in questione secondo le aspettative dell'Amministrazione.

Questa prospettiva è resa ancora più verosimile dalla circostanza che, sino ad oggi, nessun operatore ha mostrato interesse per la tecnologia in questione, avviandone la sperimentazione. Risulta che negli ultimi anni ne sia stata autorizzata una sola, riferita ad un'area geografica molto limitata, e che essa non abbia avuto alcun seguito.

Se questo è il livello di interesse emerso negli ultimi anni per la tecnologia in questione, qualora le frequenze di cui si tratta fossero comunque messe a gara è plausibile che a concorrere per l'assegnazione dei relativi diritti d'uso si troverebbero soggetti non in possesso di appropriate solidità finanziaria e preparazione tecnica. Il che rappresenterebbe una soluzione indesiderabile, giacché vanificherebbe le possibilità di sviluppo di una tecnologia strategica per il Paese.

Quest'ultimo aspetto pare di particolare rilevanza nel caso di specie anche per ciò che concerne la *policy* e gli obiettivi della regolamentazione del settore delle comunicazioni elettroniche. Sotto questo profilo, la discussione ruota essenzialmente attorno alla questione dello spiegamento della rete di nuova generazione (*next generation network*, NGN), nelle sue varie declinazioni.

Non è nota, allo stato, la soluzione che sarà prescelta da codesta Autorità, ma, secondo le notizie più recenti, gli impegni proposti da Telecom Italia non sono ancora ritenuti sufficienti a garantire lo svolgimento di un corretto gioco concorrenziale sui mercati delle comunicazioni elettroniche.

Ciò che sta emergendo con sempre maggior forza, invece, è che sino ad oggi la sola azione spontanea del mercato non è stata sufficiente a colmare i ritardi infrastrutturali e il *gap*

tecnologico del Paese. Questa è, in sintesi, la conclusione a cui è giunta la Commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati al termine dei suoi lavori (il documento che ne raccoglie i risultati sarà pubblicato a breve).

La soluzione di questi problemi passa attraverso la realizzazione di reti di nuova generazione, le quali però potranno essere realizzate a costo di investimenti non sostenibili da singoli operatori, in considerazione dell'assenza di livelli di domanda adeguati alla remunerazione di investimenti di tale portata, anche alla luce della contingenza economica.

È per questa ragione che, secondo notizie di stampa, la Commissione Trasporti e Telecomunicazioni avrebbe affermato che un intervento pubblico appare difficilmente eludibile, e che tale intervento dovrebbe avere come obiettivo quello di giungere a un sistema universale di accesso, imperniato su tre tecnologie: ADSL/fibra ottica, Wimax e satellite.

Chiarito il contesto in cui ci si muove, diventa più chiaro il motivo per cui si ritiene che la gara per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze nella banda a 2.6 GHz non costituisca una priorità e che, quand'anche essa fosse bandita, dovrebbe svolgersi con modalità tali da incentivare la realizzazione di reti complementari a quelle esistenti, nella logica prospettica del sistema universale di accesso.

Si conferma, quindi, che l'asta al rialzo non appare il metodo di gara preferibile nel caso di specie. Alla sua semplicità organizzativa fa da contraltare l'impossibilità di introdurre criteri di selezione del contraente funzionali al perseguimento di prioritari obiettivi di *policy*.

Il metodo di gara preferibile appare invece il *beauty contest*. Esso ha delle possibili controindicazioni, che sono però eliminabili usando adeguati accorgimenti.

L'Autorità ha segnalato i seguenti possibili svantaggi del *beauty contest*:

- la procedura potrebbe risultare maggiormente onerosa per l'Amministrazione;
- essa potrebbe introdurre una eccessiva discrezionalità valutativa, suscettibile di alimentare lunghi contenziosi;
- la complessità della gara in questione, dovuta alla numerosità dei lotti in gara e alle particolari complessità dei piani di coesistenza, potrebbe rallentarne lo svolgimento.

Come detto, ognuno di questi elementi è superabile attraverso opportuni accorgimenti:

- gli oneri per l'Amministrazione sarebbero agevolmente eliminabili ribaltandoli ai partecipanti alla gara; l'onere aggiuntivo di maggior consistenza è rappresentato dal

costo del c.d. *advisor*, tale costo potrebbe essere posto a carico degli aggiudicatari e prelevato direttamente dall'importo corrisposto a titolo di corrispettivo della licenza;

- l'ipotetica eccessiva discrezionalità valutativa ed i conseguenti contenziosi potrebbero essere limitati attraverso una appropriata redazione della documentazione di gara;
- infine, l'eventuale maggior durata della gara rispetto ad un'asta al rialzo, in conseguenza della numerosità dei lotti da assegnare e alla complessità dei piani di coesistenza, non pare neanche costituire un problema di per sé.

Alla luce di ciò, constatata la maggior congruità del modello del *beauty contest* rispetto alla gara al rialzo, codesta Autorità potrebbe disporre un supplemento di consultazione al fine di proporre possibili modalità di svolgimento di tale tipologia di gara. Eventuali criticità emergerebbero già in questa sede e potrebbero essere affrontate e risolte in via preventiva con la partecipazione degli interessati.

3.4) Mandarin non condivide la proposta di pianificazione dei diritti d'uso su base geografica nazionale e ritiene, invece, che sia preferibile una pianificazione su base regionale o macroregionale, peraltro già ritenuta praticabile dalla stessa Autorità nel suo documento per la consultazione (v. punto 50 dell'Allegato B alla delibera AGCOM 559/08/CONS).

La pianificazione nazionale introduce una evidente barriera all'accesso a svantaggio degli operatori licenziatari WIMAX, che saranno – in prospettiva – gli unici soggetti in grado di valorizzare le frequenze nella banda a 2.6 GHz in virtù del *know-how* accumulato nello spiegamento delle rispettive reti basate su tecnologia WIMAX nella banda a 3.5 GHz.

Dieci degli undici soggetti che hanno conseguito diritti d'uso di frequenze in banda 3.5 GHz non hanno licenze di estensione territoriale nazionale. Per tali soggetti la partecipazione a una gara per licenze su base nazionale sarebbe anti-economica per definizione.

Che tale pianificazione svantaggi gli operatori titolari di licenze WIMAX, e avvantaggi gli operatori radiomobili, lo ammette implicitamente la stessa Autorità, quando afferma che *“Tale soluzione (assegnazione dei diritti d'uso su base nazionale) appare la più semplice e la più idonea essendo peraltro, come detto, quella attualmente realizzata per i sistemi radiomobili inclusi quelli utilizzando la banda a 2.1 GHz. La banda a 2.6 GHz risulta peraltro abbastanza simile, per caratteristiche di propagazione radioelettrica e quindi di copertura, con la banda a 2.1 GHz, e peraltro nasce, in origine, come banda di estensione per i servizi radiomobili”* (punto 51 dell'Allegato B alla delibera AGCOM 559/08/CONS).

Questo ragionamento non è accettabile nel nostro caso, in cui la banda in oggetto è utilizzabile *sia* in tecnologia UMTS per applicazioni tipicamente radiomobili, *sia* in tecnologia WIMAX, per applicazioni tradizionali di accesso-dati anche in mobilità.

È vero, quindi, che la banda a 2.6 GHz nasce come banda di estensione dei servizi radiomobili, ma ciò non vuol dire necessariamente che le modalità di assegnazione delle frequenze debbano essere conformi ai modelli di uso dello spettro da parte degli operatori radiomobili. Una tale limitazione introdurrebbe di fatto una discriminazione tra gli operatori radiomobili e gli operatori WIMAX, a tutto vantaggio dei primi.

Né può dirsi che l'ipotesi di aggregazione in consorzi, ventilata dall'Autorità, rappresenti una soluzione facilmente percorribile. I termini e le modalità di aggregazione sarebbero verosimilmente lasciati alla libera negoziazione tra le parti, il che non consente di garantire che qualsiasi interessato possa accedere alle frequenze della banda a 2.6 GHz per l'area di proprio interesse a condizioni eque e accettabili. Anzi, è agevolmente immaginabile che il titolare dei diritti d'uso di frequenze in banda a 2.6 GHz in ambito nazionale tenderà a disincentivare la conclusione di accordi di accesso alle proprie frequenze da parte di operatori potenzialmente concorrenti.

Le controindicazioni prospettate dall'Autorità all'assegnazione dei diritti d'uso su base regionale o macroregionale sono qualificabili essenzialmente come maggiori oneri di organizzazione della gara (necessità di un coordinamento territoriale, complessità nelle procedure di definizione delle aree e nell'allocazione ottimale della banda). Ad avviso di Mandarin, nell'ottica del contemperamento degli interessi questa potenziale maggiore complessità di gestione della gara deve considerarsi recessiva rispetto alla realizzazione dei principi di non discriminazione tra i potenziali partecipanti (specie quando si tratta di partecipanti "qualificati" come i titolari di licenze WIMAX), neutralità tecnologia e massima partecipazione.

3.5) Mandarin non ha osservazioni sulla domanda di cui alla sezione 3.5) del documento per la consultazione.

A.1) Il rispondente ritiene adeguata, sia nel caso abbia privilegiato l'opzione A che nel caso abbia preferito l'opzione B, la procedura così delineata per l'assegnazione dei lotti? Quali sono eventualmente le possibili varianti che il rispondente ritiene appropriate, indicando i relativi vantaggi?

A.2) In particolare esprima la propria eventuale condivisione sui criteri per determinare l'aggiudicatario TDD che avrebbe, in alcuni casi, una assegnazione spezzata, sul tipo di compensazione a favore di tale aggiudicatario, sui criteri per determinare l'ordine di scelta nella fase di attribuzione. Il rispondente ha delle alternative da proporre su ciascuno dei detti punti, specificando esattamente quali sarebbero i vantaggi dell'alternativa?

A.1-2) Mandarin non condivide l'adozione del metodo della *clock auction* quale criterio di assegnazione delle frequenze nella banda a 2.6 GHz, per le ragioni meglio esposte sopra al punto 3.3), a cui si rinvia.

* * *

SEZIONE 4

CONDIZIONI ASSOCIATE AL RILASCIO DEI DIRITTI D'USO DELLE FREQUENZE E TEMPISTICA

4.1) Il rispondente è d'accordo con la proposta dell'Autorità circa gli obblighi a carico degli aggiudicatari dei diritti d'uso delle frequenze? Quali altre condizioni tecniche ed obblighi occorrerebbe introdurre a carico degli assegnatari?

4.2) Si concorda con la proposta dell'Autorità in merito agli obblighi di copertura?

4.3) Si è d'accordo con la durata proposta per i diritti d'uso delle frequenze in questione?

4.4) Quale tempistica si ritiene opportuna per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze in questione?

4.5) Il rispondente ritiene che occorra introdurre delle specifiche riserve di banda a favore di alcune categorie di soggetti, ad esempio nuovi entranti? In caso affermativo, come potrebbe essere definito, a parere del rispondente, un operatore nuovo entrante nel contesto del rilascio dei diritti d'uso delle frequenze in questione? Quali potrebbero essere le riserve a favore del nuovo entrante? Nel caso si potesse prevedere la riserva di una specifica porzione di banda, come dovrebbe essere individuata tale porzione ed attuata una procedura ristretta, nel caso delle opzioni A e B?

4.1-3) Mandarin non ha osservazioni sulle domande di cui alla sezione 4.1-3) del documento per la consultazione.

4.4) Mandarin ritiene opportuno che il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze nella banda a 2.6 GHz non sia effettuato prima di tre-cinque anni dal rilascio dei diritti d'uso di frequenze per sistemi BWA nella banda 3.5 GHz.

4.5) Mandarin ritiene che occorra introdurre delle specifiche riserve di banda a favore degli operatori titolari di licenze di diritti d'uso di frequenze per sistemi BWA nella banda 3.5 GHz.

Tali soggetti rappresentano una categoria distinta rispetto a quella dei nuovi entranti. Questi ultimi potrebbero essere definiti come *“i soggetti che non dispongono direttamente di diritti d'uso di risorse spettrali per l'offerta di servizi di comunicazione mobile di terza generazione”*, in analogia a quanto previsto dal punto 2.2. del bando di gara per il rilascio di diritti d'uso di frequenze per sistemi BWA nella banda 3.5 GHz pubblicato in G.U.R.I. – 5a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 122 del 19 ottobre 2007.

La peculiarità della posizione degli operatori licenziatari WIMAX, anche rispetto ai nuovi entranti, è data dal fatto che questi ultimi hanno partecipato molto di recente a una gara per il rilascio di diritti di frequenze in banda a 3.5 GHz, affrontando il relativo – e notevole – esborso, e si trovano oggi, a distanza di meno di un anno dall'assegnazione di tali frequenze, dinanzi alla prospettiva di dover competere per l'assegnazione di ulteriori frequenze perfettamente sostituibili alle proprie e, per certi versi, più competitive in relazione alle capacità di propagazione dello spettro.

Per questa ragione è molto opportuno che ai soli licenziatari WIMAX sia riservata una specifica porzione di banda corrispondente al blocco minimo assegnabile (20 MHz) in un'area geografica corrispondente all'area oggetto della licenza dei diritti d'uso delle rispettive frequenze nella banda 3.5 GHz.

La riserva potrebbe essere valida solo a condizione che il licenziatario WIMAX non concorra anche per l'acquisizione di diritti d'uso di frequenze nella banda a 2.6 GHz in altre aree geografiche.

È poi opportuna l'adozione di ulteriori misure asimmetriche a favore dei licenziatari WIMAX, al fine di limitare il vantaggio competitivo degli operatori mobili a questi ultimi

derivante dalla disponibilità immediata di una rete UMTS, che potrebbe essere usata agevolmente ed con costi aggiuntivi contenuti per spiegare una rete per la fornitura di servizi al pubblico attraverso frequenze nella banda a 2.6 GHz.

Tali misure asimmetriche potrebbero consistere, in via esemplificativa, in:

- limitazioni all'accesso alla banda per gli operatori mobili;
- introduzione di tempistiche diverse con cui i vari operatori potranno avviare l'offerta con tecnologia di tipo UMTS o WIMAX, posticipando l'ingresso nel mercato degli operatori mobili rispetto ai nuovi entranti ed ai licenziatari WIMAX;
- imposizione agli operatori mobili di obblighi di condivisione di infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

* * *

SEZIONE 5

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Il rispondente fornisca:

5.1) Lettera di manifestazione di interesse a fornire al pubblico servizi utilizzando tecnologie compatibili nella banda a 2.6 GHz, recante denominazione, identità giuridica e sede legale dello scrivente e campo di attività con indicazione di eventuali titoli abilitativi (autorizzazioni e diritti d'uso) già posseduti.

5.2) Breve descrizione (massimo 2 pagine) del servizio che si intende offrire, incluse: una indicazione della tecnologia che si intende utilizzare, del servizio e della tipologia di terminali che si intendono utilizzare, la copertura geografica di interesse, la tempistica di massima del proprio piano progettuale, gli investimenti ipotizzati.

5.3) In particolare il rispondente indichi la quantità di spettro minima cui aspira ai fini del raggiungimento degli obiettivi del piano economico, specificando se intende utilizzarla in modalità FDD, TDD, entrambe (ed in questo caso specificare la quantità per tipologia) ovvero se la scelta è al momento indifferente.

5.1-3) Ad oggi Mandarin non è in grado di manifestare un proprio interesse a partecipare alla gara per assegnazione di diritti d'uso di frequenze nella banda a 2.6 GHz in considerazione delle criticità relative al modello di gara proposto nel documento per la consultazione, secondo quanto esposto sopra.

* * *

Per quanto esposto, Mandarin WIMAX Sicilia S.r.l. auspica che, nella determinazione del contenuto del provvedimento finale relativo all'oggetto della presente consultazione, l'Autorità voglia tenere conto delle considerazioni svolte dalla scrivente.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera AGCOM n. 217/01/CONS e successive modificazioni e integrazioni, Mandarin WIMAX Sicilia S.r.l. dichiara che il presente contributo non contiene parti da sottrarre all'accesso di terzi.

Mandarin WIMAX Sicilia S.r.l. consente che il presente contributo sia pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Ai fini delle eventuali successive comunicazioni, Mandarin WIMAX Sicilia S.r.l. indica come referenti il Dott. Vincenzo De Caro, il Dott. Sergio Filiberto e l'Avv. Domenico Siciliano, domiciliati presso lo studio di quest'ultimo (Studio Legale Bird & Bird) a Roma (00187), Via di San Sebastianello n. 9, tel. 06 69 66 70 00, fax 06 69 66 70 11.

Con osservanza.

Messina, 26 novembre 2008

Mandarin WIMAX Sicilia S.r.l.

Dott. Sergio Filiberto

Dott. Vincenzo De Caro